

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'-IRCCS

---

## SOMMARIO

Articolo 1 - Costituzione .....	1
Articolo 2 – Disciplina applicabile .....	1
Articolo 3 - Sede .....	1
Articolo 4 - Finalità dell'Associazione .....	1
Articolo 5 – Accordi .....	1
Articolo 6 - Finanziamenti e Servizio Tesoreria.....	2
Articolo 7 - Organi dell'Associazione .....	2
Articolo 8 - Assemblea .....	3
Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea .....	3
Articolo 10 - Presidente .....	4
Articolo 11 - Comitato Esecutivo.....	5
Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	6
Articolo 13 - Soci Donatori .....	6
Articolo 14 - Gruppi Donatori .....	6
Articolo 15 - Allontanamento del Socio Donatore .....	7
Articolo 16 - Soci Volontari .....	7
Articolo 17 - Premi a favore dei Soci Donatori .....	7
Articolo 18 - Assicurazione .....	7
Articolo 19 - Utilizzo di collaboratori esterni .....	7
Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione .....	7

## ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita in Roma l' "Associazione Donatori Volontari di Sangue dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S." (ADVS OPBG). L'associazione non ha fini di lucro ed è costituita senza limiti di durata.

Riaffermando la sua ispirazione cattolica e indirizzata nel suo agire dalla preghiera del donatore composta da Papa Giovanni XXIII ai donatori di sangue, l'associazione si impegna nelle azioni di propaganda e di creazione di una coscienza trasfusionale dei cittadini, anche in collaborazione con organizzazioni consimili.

## ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE

L'Associazione è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle vigenti norme di legge.

## ARTICOLO 3 - SEDE

L'Associazione Donatori Volontari di Sangue dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – ADVS OPBG ha sede presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S, piazza S. Onofrio 4, Roma.

## ARTICOLO 4 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha finalità di:

- incrementare la raccolta di sangue tra donatori volontari;
- contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza ematica nel Lazio;
- promuovere l'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e della educazione alla salute nella popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
- promuovere e permettere lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
- svolgere attività sociale e propagandistica a favore della donazione di sangue, non solo da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
- svolgere le attività previste dalla normativa vigente per le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

## ARTICOLO 5 – ACCORDI

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, può:

- stipulare convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma;
- stipulare accordi con le organizzazioni consimili per l'attuazione e sviluppo di iniziative comuni ritenuta idonea al perseguimento delle finalità sopra esposte;
- favorire la costituzione di Gruppi di donatori all'interno di enti, aziende, luoghi di lavoro parrocchie, associazioni, comunità, ecc.. L'Associazione riconosce questi Gruppi, con i quali può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, purché tali organizzazioni non operino in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto;

- stipulare convenzioni con Enti e Aziende della regione Lazio in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- associarsi a federazioni di volontariato che raggruppino organizzazioni di donatori del sangue.

## ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI E SERVIZIO TESORERIA

L'Associazione realizza le sue finalità con i seguenti finanziamenti:

- introiti derivanti dalla convenzione l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S;
- introiti derivanti da accordi o convenzioni con Enti/Aziende della Regione Lazio per l'incentivazione della donazione periodica e volontaria del sangue;
- donazioni;
- altre entrate consentite dalla vigente normativa;

Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito scelto dal Comitato Esecutivo.

## ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Comitato Esecutivo
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche di membro del Comitato Esecutivo e di membro del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

La carica di Presidente è gratuita ed ha la durata di tre anni. Non può essere rinnovata oltre due mandati consecutivi.

I titolari di cariche degli Organi dell'Associazione decadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio di loro responsabilità tranne il caso in cui non sia stato possibile eleggere i titolari. In caso di ritardo o impossibilità a procedere ad elezione dei nuovi titolari degli Organi dell'Associazione, i titolari precedenti rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi Organi entro 60 giorni dall'approvazione del terzo bilancio consuntivo di sua competenza.

Se nel corso del mandato il Presidente rassegna le dimissioni o è oggetto di delibera assembleare di decadenza il vicepresidente dichiara la decadenza degli Organi e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi titolari degli Organi.

Se il numero dei componenti del Comitato Esecutivo si riduce a tre o meno membri, il Presidente dichiara la decadenza degli Organi e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi titolari degli Organi

## ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello rendicontato;
- c) approvare il bilancio preventivo entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- d) eleggere il Presidente;
- e) eleggere i componenti del Comitato esecutivo;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea in seduta straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata in Roma almeno una volta all'anno. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione o da almeno 5 membri del Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei Soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede e mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione medesima. Nella convocazione dovranno essere specificati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno.

In prima convocazione, ai fini della validità della costituzione dell'Assemblea, devono essere presenti la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono intervenire all'Assemblea in base a quanto disposto dall'art. 9 del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne una copia.

## ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i rappresentanti dei Soci donatori aderenti direttamente all'Associazione (Socio Donatore Individuale);
- i rappresentanti dei Soci donatori attivi aggregati in Gruppi Donatori;
- i rappresentanti dei Soci Volontari;

- la/il Capogruppo di ciascuno dei Gruppi donatori dell'ADVS;
- i membri del Comitato Esecutivo;
- i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (senza diritto di voto).

Il numero dei rappresentanti viene determinato in:

- 1 rappresentante ogni 50 (o frazione superiore ai 30) Soci Donatori Individuali, assicurando la presenza di almeno un rappresentante;
- 1 rappresentante ogni 50 (o frazione superiore ai 30) Soci Donatori Attivi aggregati in Gruppi di Donatori. Ogni Gruppo ha comunque il diritto di esprimere almeno 1 rappresentante, oltre al Capogruppo, a prescindere dal numero dei suoi donatori.
- 1 rappresentante ogni 50 Soci Volontari (o frazione superiore ai 30), assicurando la presenza di almeno un rappresentante.

Il numero dei donatori attivi appartenenti a ciascun gruppo viene comunicato dall'ADVS a ciascuno Capo Gruppo. Il calcolo viene effettuato con riferimento al 31.12 ed ha valore per tutto l'anno successivo. Si intende donatore attivo la persona che abbia effettuato almeno 1 donazione a favore dell'OPBG nei due anni solari precedenti.

I rappresentanti devono essere soci dell'Associazione e devono possedere i requisiti previsti dall'Art. 13 del presente Statuto per la categoria di appartenenza. I rappresentanti dei Soci Donatori attivi aggregati in Gruppi possono delegare la titolarità a partecipare all'Assemblea solo a donatori appartenenti allo stesso Gruppo. Ciascun delegato può essere portatore al massimo di cinque deleghe. Nelle votazioni in Assemblea il portatore di deleghe ha diritto di esprimere un numero di voti pari al suo più quello delle deleghe portate.

I rappresentanti delle altre categorie aventi diritto a partecipare all'Assemblea non possono delegare la titolarità a partecipare.

L'elezione dei rappresentanti che intervengono all'Assemblea viene effettuata in apposita riunione che:

- per i Soci Donatori Individuali viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede e mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione medesima;
- per i Soci Volontari viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede e mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione medesima
- per ciascun Gruppo Donatori, di cui all'art. 14 del presente Statuto, viene convocata dal "capogruppo".

Di ciascuna riunione devono essere trasmessi all'Associazione il verbale e la delibera di nomina dei rappresentanti, da conservarsi agli atti dell'Associazione. La nomina a rappresentante ha la durata di tre anni.

## ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 7.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione.

I poteri di straordinaria amministrazione sono conferiti congiuntamente al Presidente e al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può delegare i poteri di straordinaria amministrazione in tutto o in parte al Presidente e/o ad 1 o più componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Comitato Esecutivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- b) predisporre il bilancio di previsione (budget) e il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea con tempi e modalità che consentano all'Assemblea il rispetto delle scadenze di cui all'art 8, punti b) c);
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) predisporre l'aggiornamento e la conservazione dei libri verbali dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e di tutta la documentazione obbligatoria per legge.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può essere oggetto di delibera di decadenza da parte dell'Assemblea. La delibera di decadenza del Presidente è definitiva e non può essere appellata.

## ARTICOLO 11 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da sette membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Donatori e/o i Soci Donatori Emeriti. Essendo il CE rappresentanza dei donatori, i suoi membri devono appartenere a Gruppi differenti.

Il mandato di membro del Comitato Esecutivo ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione. Viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con preavviso non inferiore a 15 giorni. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta venga richiesto da almeno 5 membri del Comitato Esecutivo. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nella convocazione devono essere specificati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Compiti del Comitato Esecutivo sono:

- a) Nominare il Vicepresidente, da scegliere tra i componenti del Comitato Esecutivo eletti dall'Assemblea;
- b) Nominare il Tesoriere dell'Associazione;
- c) Deliberare, su proposta del Presidente, il programma annuale di attività, il bilancio preventivo (budget) e il bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori;
- d) Predisporre direttive generali per indirizzare l'attività dell'Associazione;
- e) Deliberare l'allontanamento del Socio dall'Associazione, in base a quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo può deliberare con la presenza di almeno quattro membri. Le delibere del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale che, sottoscritto dal verbalizzatore e dal Presidente, viene custodito nell'apposito libro presso la sede dell'Associazione.

## ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri (di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti) nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea fra i membri del Collegio iscritti all'albo dei Revisori del Conti.

Viene convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta l'anno, con preavviso non inferiore a 15 giorni. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione o da almeno 4 membri del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli di legge sugli aspetti contabili e amministrativi dell'Associazione.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

## ARTICOLO 13 - SOCI DONATORI

L'adesione all'Associazione come Socio Donatore viene richiesta individualmente sottoscrivendo l'apposita domanda che, previa valutazione, viene accettata dal Comitato Esecutivo. L'adesione decorre dalla data della prima effettiva donazione di sangue.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone tra i 18 ed i 65 anni di età, in buona salute, in possesso dei requisiti fissati dalle norme di legge per la selezione del donatore, che accettino espressamente il presente Statuto e accettino di essere donatori di sangue.

Con la domanda di iscrizione all'Associazione, il Socio donatore si impegna moralmente ad effettuare almeno 1 donazione di sangue all'anno.

L'Associazione conserva il registro dei Soci Donatori e dei Soci Volontari, e ne cura l'aggiornamento annuale, in collaborazione con i capigruppo.

Acquisiscono la qualifica di "Socio Donatore Emerito" i soci donatori che per motivi di età o di salute non sono più ammessi alla donazione del sangue e che abbiano effettuato almeno 40 donazioni a favore del SIMT dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

## ARTICOLO 14 - GRUPPI DONATORI

I Soci Donatori possono aggregarsi in Gruppi di donatori, organizzati all'interno di enti, aziende, parrocchie, comunità, associazioni, ecc. Ogni Gruppo deve nominare uno o più "capogruppo" con il compito di rappresentare il gruppo nei rapporti con l'Associazione.

Le donazioni periodiche di sangue dei donatori aderenti ad uno specifico Gruppo vengono registrate a favore del Gruppo stesso.

L'Associazione riconosce i Gruppi come tali, senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di democraticità e gratuità; pertanto gli iscritti ai Gruppi fanno riferimento ai propri regolamenti interni ove presenti, ed al capogruppo per quanto attiene alla gestione e alla organizzazione del Gruppo.

L'Associazione può stipulare convenzioni con i Gruppi, firmate dal Presidente dell'Associazione, previa approvazione del Comitato Esecutivo.

## ARTICOLO 15 - ALLONTANAMENTO DEL SOCIO DONATORE

Ad insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale, o di altra natura (es.: inosservanza di regolamenti sanitari, troppo frequenti donazioni, ecc.), il Socio Donatore può essere allontanato temporaneamente o espulso definitivamente dall'Associazione. Contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso al Presidente dell'Associazione, che decide in via definitiva. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, per tre anni non abbia donato sangue, cessa di far parte dell'Associazione.

## ARTICOLO 16 - SOCI VOLONTARI

Sono Soci Volontari tutti coloro che prestano gratuitamente la loro opera al fine di contribuire allo sviluppo dell'Associazione e allo svolgimento delle attività dell'Associazione stessa. L'adesione all'Associazione come Socio Volontario viene richiesta sottoscrivendo l'apposita domanda che, previa valutazione, viene accettata dal Comitato Esecutivo. L'adesione decorre dalla data dell'accettazione della domanda.

## ARTICOLO 17 - PREMI A FAVORE DEI SOCI DONATORI

L'Associazione premia periodicamente i Soci Donatori, sia individuali sia appartenenti a Gruppi, che abbiano effettuato ripetute donazione di sangue. I criteri di assegnazione dei premi sono definiti in un apposito Regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria.

## ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONE

I Soci Volontari e i Soci Donatori che prestano regolarmente attività gratuita a favore dell'Associazione sono assicurati a cura dell'Associazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sul volontariato.

## ARTICOLO 19 - UTILIZZO DI COLLABORATORI ESTERNI

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 4 del presente Statuto, può avvalersi del contributo di professionisti esterni, può assumere dipendenti, può stipulare contratti di collaborazione nelle forme previste dalla vigente normativa.

## ARTICOLO 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.